

- a. sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2013 al 14 ottobre 2013.

Come riportato nell'Allegato ID del richiamato Regolamento UE n.40/2013, per il sistema circuizione, invece, il periodo di pesca è stato posticipato di 10 giorni: dal 26 maggio 2013 al 24 giugno 2013, rimanendo, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n.1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.

3.2 Impiego di aeromobili

Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare velivoli per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.

3.3 Taglia minima di cattura

La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari.

Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3.4 Catture accessorie

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:

- a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2);